



# **COMUNE DI POLLENZA**

**Provincia di Macerata**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE**

**Numero 57 Del 27-11-18**

**SEGRETARIO**

**Reg. generale 1004**

**Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN OPERAIO ADDETTO AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre, nel proprio ufficio.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 30/07/2018 con oggetto: "Approvazione programma triennale assunzioni triennio 2019/2021";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 30/07/2018 avente ad oggetto: "Piano triennale delle azioni positive 2018/2020. Art. 48 D.Lgs. 198/2006";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 30/07/2018 avente ad oggetto: "Ricognizione dotazione - personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come variato dall'art. 16 della legge 183/2011 – Anno 2019"

Dato atto che nel corso dell'anno sono intervenute n. 4 cessazioni per collocamento a riposo di cui n. 2 autisti Cat. B3, n. 1 operaio addetto alle macchine operatrici complesse e n. 1 addetto al servizio igiene urbana Cat. B1, mentre dal 1/11/2018 è intervenuta una ulteriore cessazione di un autista Cat. B3 Sig. Marini Santo Luis;

Considerato che per assicurare il regolare espletamento del servizio di trasporto urbano e altri servizi esterni sono stati assunti a tempo determinato e pieno n. 3 operai specializzati/autisti/conduuttori macchine operatrici complesse attingendo da graduatoria dell'ente in vigore;

Ricordato che, a seguito di questa ulteriore cessazione di un autista intervenuta dal 1/11/2018, si è proceduto ad una riorganizzazione dei servizi esterni in attesa di poter attuare il programma delle assunzioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 156 del

30/07/2018, implementando i servizi mediante assunzione per il periodo di mesi 2 di n. 1 operatore ecologico Cat. B1 mediante chiamata dal Centro per l'Impiego competente ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87 e art. 35 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come variato, da ultimo, dal D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il quale, ai commi 1 e 2, prevede:

"Articolo 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato... “

Dato atto che il tetto di spesa relativo alle assunzioni a tempo determinato, riferito al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, così come determinato con propria deliberazione n. 168 del 28/08/2012, è pari ad €. 199.868,79;

Richiamato il disposto di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente dall'art. 4, comma 102, della Legge 183/2011 e dal D.L. 90 del 24/6/2014 convertito in legge 114 del 11/8/2014 secondo il quale anche gli enti locali:

- possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamata la Pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie nr. 2 del 09/01/2015 con la quale si chiarisce che “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della

*spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;*

Visto il Decreto Legislativo 15/6/2015, n. 81, contenente “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con le modifiche apportate dal D.L. 12/07/2018, n. 87, convertito con modificazione nella Legge 9/8/2018, n. 96;

Visto in particolare l'art. 19 “Apposizione del termine e durata massima” che recita:

*1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;*
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.....*

Visto inoltre l'art. 21 “Proroghe e rinnovi” del suddetto D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, che testualmente recita:

*“01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.*

*1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. ....*

Richiamato il D.L. 12/07/2018, n. 87, convertito con modificazioni nella Legge 9/8/2018, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che all'art. 1, comma 3, recita:

*....”3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”;*

Preso atto che tale ultima disposizione afferma espressamente che ai contratto a termine della Pubblica Amministrazione continua ad applicarsi la disciplina “ad hoc” vigente in quanto ne viene riconosciuta la “specialità”;

Visto al riguardo l'art. 50 del CCNL relativo al comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, recante la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato:

*“1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.*

*2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.....”*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 4/10/2018 con la quale si stabiliva:

1. *Di autorizzare l'assunzione a tempo determinato 36 ore settimanali di n. 1 Operatore ecologico Cat. B1 con rapporto di lavoro a tempo determinato per mesi 2 (due).*
2. *Di integrare con le presenti previsioni la deliberazione della Giunta comunale 156 del 30/07/2018 con oggetto:" Approvazione programma triennale assunzioni triennio 2019/2021";*
3. *Di incaricare il servizio personale degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, ivi compresa la redazione di un'appendice al contratto individuale sottoscritto con la dipendente.*

.....

Richiamata la nota prot. n. 13630 dell'8/10/2019 con la quale, ai sensi della Legge n. 56/1987 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.P.C.M. 27/12/1988, si richiedeva alla Regione Marche – Centro Impiego di Macerata l'avviamento a selezione di una unità di personale con mansioni di operaio addetto ai servizi di igiene urbana - categoria B1 del vigente CCNL;

Visto il verbale della prova selettiva svoltasi in data 22/11/2018, intesa a verificare l'idoneità nelle mansioni del signor Cruciani Pasquale nato a Fermo il 4/3/1970, avviato a selezioni dall'ufficio, e preso atto dell'esito positivo della stessa;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 20/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle Regioni ed Enti locali stipulati in data 31 marzo 1999, 1° aprile 1999, 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001, 22.01.2004, 09.05.2006, 31.7.2009 e 21/05/2018;

Visto il vigente regolamento dei concorsi così come modificato con deliberazione della G.C. n. 207/2011;

Ritenuto doversi procedere alla assunzione nel posto di che trattasi del candidato risultato idoneo;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 9/7/1998;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in narrativa:

4. Di approvare le premesse come parte integrante del presente atto.
5. Di assumere nel posto di “operaio addetto al servizio di igiene urbana” il signor CRUCIANI PASQUALE nato a Fermo il 4/3/1970 e residente a Macerata, via Manzoni, n. 44, codice fiscale CRCPQL70C04D542L , con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, per il periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 febbraio 2019.
6. Di riconoscere al dipendente sopra indicato il trattamento economico iniziale corrispondente alla categoria B, posizione economica B1 del vigente contratto di lavoro, oltre l'indennità integrativa speciale.
7. Di sottoscrivere con il dipendente apposito contratto individuale di lavoro, da redigere nelle forme di legge.
8. Di trasmettere il presente provvedimento:
  - ñ all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
  - ñ all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO  
F.to Appignanesi Giuliana

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

27-11-2018

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 16-01-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario  
Dott.ssa Simonetta Biagioli